

**STATUTO DEL CONSORZIO DEI
COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL'ADIGE IN
PROVINCIA DI TRENTO**

TITOLO I

Natura giuridica, sede e denominazione

Art. 1

Composizione del Consorzio

1. I Comuni sottoelencati, facenti parte del bacino imbrifero montano dell'Adige, si costituiscono in Consorzio, ente locale già eretto ai sensi del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come oggi sostituito dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, ai sensi dell'art. 4 comma 1 punto 3 dello Statuto speciale di Autonomia della Regione Autonoma Trento – Alto Adige/Suedtirolo, nonché della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, che opera in osservanza del presente statuto come prescritto dall'art. 64 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L nell'ambito delle finalità indicate dalla Legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni:

Ala, Albiano, Aldeno, Amblar, Avio, Baselga di Pine', Bedollo, Besenello, Brentonico, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Calliano, Campitello di Fassa, Campodenno, Canazei, Capriana, Carano, Castelfondo, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Cimone, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fierozzo, Flavon, Folgaria, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Isera, Lavis, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Malè, Malosco, Mazzin, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Monclassico, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nogaredo, Nomi, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pergine Valsugana, Pinzolo, Pomarolo, Pozza di Fassa, Predazzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Ronzo-Chienis, Ronzone, Roverè della Luna, Rovereto, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Segonzano,

Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terlago, Terragnolo, Terres, Terzolas, Tesero, Ton, Tonadico, Trambileno, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfioriana, Vallarsa, Varena, Vermiglio, Vervò, Vignola Falesina, Vigo di Fassa, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Volano, Zambana, Ziano di Fiemme.

La sede del Consorzio è nel Comune di Trento.

3. Il Consorzio ha la seguente denominazione: «Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano dell'Adige, in sigla "Consorzio BIM Adige Trento".

4. Il Consorzio ha un proprio stemma la cui descrizione e rappresentazione è contenuta nell'allegato A.

5. Il Consorzio ha una propria autonoma struttura amministrativa.

Art. 2

Principi Generali dell'attività

1. Il Consorzio osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Consorzio è retta dai criteri di semplicità, efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e pubblicità.

3. Il Consorzio nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

TITOLO II

Dello scopo e della durata

Art. 3

Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio si prefigge lo scopo di favorire e promuovere il progresso economico e sociale della popolazione dei Comuni consorziati nel BIM dell'Adige, nonché l'esecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o della Provincia Autonoma di Trento, impiegando i proventi dei sovracanonici che gli sono assegnati in base alla Legge 27

dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, oppure l'energia elettrica assegnata in sostituzione parziale o totale dei sovracanonici stessi.

2. Il Consorzio può assumere le funzioni delegate dai Comuni di cui all'articolo 58, 5° comma, del T.U. approvato con D.P. R. 01.02.2005 nr. 3/L.

3. Il Consorzio può assumere funzioni delegate nelle seguenti materie in quanto correlate in via diretta ed indiretta alle finalità contenute nella L. 959/1953:

- a) Difesa del suolo;
- b) Montagna;
- c) Energia;
- d) Ambiente;

3-bis. Il Consorzio, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, può assumere ogni iniziativa od attività diretta al perseguimento ed al raggiungimento di tali scopi, tra cui la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare dell'ambiente montano; a tal fine può esercitare le funzioni ed i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero che siano delegati o in qualsiasi modo affidate o conferite dalla Provincia Autonoma di Trento, dai Comuni, dagli Enti Territoriali e dalle Amministrazioni Locali.

3-ter. Il Consorzio, sempre a tal fine, può costituire e partecipare a Società o Enti.

3-quater. Il Consorzio si attiva per salvaguardare il principio che la proprietà della risorsa idrica è pubblica e che la gestione del servizio idrico deve essere pubblica.

4. Ogni altra materia prevista espressamente nella normativa nazionale, regionale e provinciale riguardante i Consorzi di BIM è recepita automaticamente nella normazione dell'Ente senza ulteriore formalità.

5. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo o per deliberazione di almeno tre quinti degli enti componenti il Consorzio con le modalità di cui all'art. 12 del D.P.R. 278/1977 e s.m., e comunque si scioglierà automaticamente nel caso di annullamento del decreto Ministeriale costitutivo del bacino imbrifero montano dell'Adige.

TITOLO III

Degli Organi del Consorzio

Art. 4

Organi

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) le Assemblee di Vallata;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente rimangono in carica cinque anni. Ad ogni turno elettorale generale, il Consiglio Direttivo uscente rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

3. I membri del Consiglio Direttivo e i loro sostituti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il mandato di rappresentante di un Ente consorziato cessa con la cessazione dell'organo che lo ha nominato: rimane tuttavia in carica fino alla nomina del successore.

5. Tutti i componenti dell'Assemblea Consorziale sono sempre rinominabili.

6. Nessuno può essere eletto Presidente, Presidente di Vallata e nel Consiglio Direttivo, per più di tre mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 6 – 3° Comma – del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 1/L.

Art. 5

Bilancio Sociale

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza delle attività sociali, il Consiglio Direttivo può integrare il rendiconto con il bilancio sociale.

2. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Consorzio rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego delle risorse in un dato periodo, in modo da consentire di conoscere e formulare un giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.

CAPITOLO I

Dell'Assemblea Generale del Consorzio

Art. 6

Composizione Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale consorziale è costituita dai rappresentanti dei Comuni.

2. Ogni Comune ha un solo rappresentante in seno all'Assemblea generale.

3. Il rappresentante è nominato dal Sindaco e deve avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Se entro 90 giorni dalla data delle elezioni comunali non è pervenuta alcuna nomina, si intende che il Sindaco è il rappresentante del Comune stesso e ciò fino al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo rappresentante comunale. La convocazione dell'Assemblea generale avverrà entro i 120 giorni successivi alla data delle elezioni comunali.

4. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante comunale ha diritto ad un solo voto.

5. Nel caso in cui il Comune sia rappresentato nell'Assemblea generale da un delegato, il Sindaco delegante può partecipare alla seduta dell'Assemblea generale e delle Assemblee di Vallata nell'ipotesi di dichiarata assenza o impedimento del delegato.

Art. 7

Competenze dell'Assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea generale:

- a. L'approvazione dello Statuto del Consorzio nonché le sue variazioni e integrazioni;
- b. L'elezione del Consiglio Direttivo del Consorzio;
- c. La nomina del revisore dei conti;
- d. L'approvazione degli accordi con gli altri consorzi dello stesso bacino imbrifero montano per il riparto dei sovracani e a norma del comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni;

- e. La ripartizione dei proventi derivanti dai sovracani e la ripartizione dell'eventuale energia elettrica sostitutiva di cui alla Legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni, fra le tre Vallate;
- f. L'approvazione del piano delle opere pubbliche e degli investimenti qualora non vi provvedano le Assemblee di Vallata nonché decidere su eventuali reclami attinenti la formulazione dei Piani di Vallata, o sulla regolarità del procedimento della loro approvazione;
- g. L'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;
- h. L'approvazione dei regolamenti fra cui il regolamento per l'ordinamento dello stato giuridico ed economico del personale e dei servizi consorziali;
- i. La determinazione delle procedure per la scelta e nomina del Direttore dell'Ente;
- j. La determinazione delle condizioni di favore per l'assegnazione di energia elettrica eventualmente richiesta e prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni;
- l. La deliberazione degli atti concernenti la costituzione o la modificazione del patrimonio consorziale ;
- m. I provvedimenti relativi a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalle Assemblee di Vallata;
- n. Esercitare le attività elettriche e le altre funzioni connesse di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977 nr.235;
- o. La decisione e gli indirizzi per la eventuale commercializzazione dell'energia elettrica ai sensi della Legge 23 agosto 2004 nr. 239 e successive modificazioni;
- p. La determinazione e l'attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza tenendo presente la corrispondente legislazione regionale;
- q. L'adozione di provvedimenti concernenti l'art. 15.

Art. 8

Convocazione e sedute dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e precisamente in primavera ed in autunno.

2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere ed a deliberare.

3. L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente anche con procedure telematiche almeno 7 giorni prima di calendario e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

4. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Direttore.

5. In seconda convocazione, da tenersi dopo 12 ore dalla prima, è sufficiente la presenza di 43 membri.

6. Lo stesso avviso di convocazione può contenere entrambe le previsioni.

Art. 9

Convocazioni obbligatorie dell'Assemblea generale

1. Nell'Assemblea generale ordinaria di primavera viene esaminato ed approvato il conto consuntivo dello anno precedente.

2. Nell'Assemblea generale ordinaria autunnale si esamina e si approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

CAPITOLO II

Del Consiglio Direttivo

Art. 10

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea generale, è composto di nove consiglieri, dei quali tre costituiti di diritto dalle persone dei tre Presidenti delle Assemblee di Vallata e sei sono nominati dall'Assemblea generale nel suo seno, due per la Vallata dell'Adige, due per la Vallata dell'Avisio e due per la Vallata del Noce, sulla base delle designazioni vincolanti fatte dalle Assemblee di Vallate ai sensi dell'art. 24.

2. Se durante il quinquennio si rendesse libero uno dei sei seggi del Consiglio Direttivo l'Assemblea generale provvede alla sua nomina, in sostituzione di quello vacante, nella sua prima seduta successiva alla vacanza, rispettando il principio rappresentativo di cui al precedente comma, e delle competenze nelle Vallate.

Art. 11

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie :

- a. Elezione del Presidente del Consorzio;
- b. Predisposizione della proposta del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché elaborazione del piano degli investimenti inerenti le tre Vallate;
- c. Formulazione del regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei servizi consorziali;
- d. Deliberazioni di contratti e di convenzioni non attribuiti dalla legge, Regolamenti o PEG ai funzionari;
- e. Convocazione dell'Assemblea generale consorziale;
- f. Autorizzazione a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;

- g. Impegni del Fondo di Rotazione ed erogazione dei contributi;
- h. Ogni altra competenza residuale che non spetti all'Assemblea generale, alle Assemblee di Vallata, al Presidente, o ai Presidenti di Vallata.
- i. Delibera anche su oggetti di normale competenza dell'Assemblea generale, con obbligo di sottoporre le deliberazioni assunte alla ratifica dell'Assemblea generale nella sua prima riunione, e comunque non oltre sessanta giorni, fatta eccezione delle competenze di cui alle lettere f), o), p) e q) dell'art. 7 ma comprese le variazioni di bilancio che devono comunque essere ratificate entro l'esercizio finanziario al quale si riferiscono.
- j. Ordinare e liquidare le spese di sua competenza;
- k. Predisporre ed approvare annualmente il PEG (Piano Esecutivo di Gestione).
- l. Assumere provvedimenti per il personale che la legge, i contratti collettivi di lavoro e il ROP gli assegnano per competenza;
- m. Le regolamentazioni di dettaglio, di ordinamenti previsti da leggi o decreti dello Stato, Regione o Provincia, o regolamenti generali approvati dall'Assemblea generale;

2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più dei suoi membri, fissandone i limiti.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

CAPITOLO III

Presidente del Consorzio

Art. 12

Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri compresi i Presidenti di Vallata, nella prima seduta successiva alla elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea generale del Consorzio.

2. Nel caso in cui risulti eletto alla carica di Presidente del Consorzio un Presidente di Vallata, l'Assemblea di Vallata provvede entro sessanta giorni alla nomina del nuovo Presidente di Vallata scegliendolo fra i due restanti consiglieri della Vallata.

Art. 13

Competenze del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio nell'espletamento dell'attività esecutiva, convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, e gli competono:

- a. L'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, impartendo apposite istruzioni agli uffici;
- b. La firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
- c. L'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali, compresa la sospensione dal servizio del Direttore consorziale;
- d. Il costante contatto con le Vallate e l'eventuale intervento di persona od a mezzo di proprio delegato alle Assemblee delle Vallate stesse.

Art. 14

I Vicepresidenti

1. Vicepresidenti del Consorzio sono i Presidenti di Vallata.

2. I Vicepresidenti sostituiscono, in ordine di anzianità di età, il Presidente in caso di sua assenza, impedimento, revoca, rimozione o di vacanza della carica.

CAPITOLO IV

Dei revisori dei conti

Art. 15

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea generale nomina dopo l'approvazione del primo bilancio di previsione del nuovo mandato assembleare un revisore dei conti scegliendolo negli albi dei revisori contabili, dei dottori e dei ragionieri commercialisti. Il revisore svolge le funzioni attribuite dal titolo sesto del DPRReg. 21 febbraio 1999, n. 4/L e successive modificazioni ed integrazioni e nei suoi confronti trovano applicazione in particolare gli articoli 40, 41, 42 e 43 del DPRReg. del suddetto DPRReg. 4/L/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Presidente del Consorzio può invitare e/o richiedere la presenza del revisore dei conti alle sedute del Consiglio Direttivo.

3. Il revisore dei conti partecipa alle sedute della Assemblea generale e della Assemblea di Vallata quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico-finanziaria del Consorzio.

CAPITOLO V

Organizzazione amministrativa – Direttore e personale

Art. 16

Principi

1. L'ordinamento degli Uffici si ispira a principi di efficienza, flessibilità organizzativa nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi ai Comuni consorziati.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini e degli Enti consorziati all'informazione e agli atti del Consorzio.

3. L'assetto organizzativo si conforma ai criteri della gestione per obiettivi come specificatamente stabilito nel PEG, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 17

Il Direttore Consorziale

1. Il Direttore Consorziale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente;

2. Il Direttore Consorziale è il funzionario più elevato in grado del Consorzio, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo;

3. Il Direttore Consorziale, oltre alle funzioni di legge:

- a. partecipa alle riunioni dell'Assemblea generale, delle Assemblee di Vallata, del Consiglio Direttivo e delle varie commissioni nelle quali è nominato e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b. coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c. presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Direttore Consorziale e i Preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

5. Con apposito regolamento da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7 lett. i), saranno stabilite le modalità per la nomina e l'assunzione del Direttore, del personale e le rispettive attribuzioni. Il Direttore può essere nominato dall'Assemblea generale per chiamata diretta, con contratto di diritto privato, per la durata del mandato assembleare, previo espletamento di una selezione pubblica per titoli, esperienza e colloquio integrato da prova pratica. In questo caso il Direttore resta in carica comunque fino alla nomina del successore e può essere riconfermato con provvedimento motivato.

Art. 18

Accesso agli atti

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei rappresentanti comunali, dei componenti delle Commissioni e dei Revisori dei Conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 19

Procedimento Amministrativo

1. L'attività amministrativa del Consorzio è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale e regionale sul procedimento amministrativo.

2. Il Consorzio individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Consorzio favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto

sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 20

Regolamento sul Procedimento

1. Il Consorzio disciplina con regolamento:
 - a. le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b. le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c. ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Consorzio favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

TITOLO IV

Struttura del Consorzio

Art. 21

Territorio e Vallate

1. Il territorio del bacino imbrifero montano dell'Adige della provincia di Trento, per il migliore funzionamento e per la necessaria articolazione, è suddiviso nelle seguenti Vallate:

- a. La Vallata dell'Adige comprendente i seguenti Comuni: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Civezzano, Faedo, Fierozzo, Folgaria, Frassilongo, Garniga Terme, Isera, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Roverè della Luna, Rovereto, Sant'Orsola Terme, Terlago, Terragnolo, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Volano, complessivamente nr. 34 Comuni;
- b. La Vallata dell'Avisio comprendente i seguenti Comuni: Albiano, Baselga di Pinè, Bedollo, Campitello di Fassa,

Canazei, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cembra, Daiano, Faver, Fornace, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Segonzano, Siror, Soraga, Sover, Tesero, Tonadico, Valda, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme, complessivamente nr. 35 Comuni;

- c. La Vallata del Noce comprendente i seguenti Comuni: Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredò, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Fai della Paganella, Flavon, Fondo, Livo, Male', Malosco, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò, Zambana complessivamente nr. 60 Comuni.

2. In caso di dubbio spetta all'Assemblea generale determinare l'appartenenza dei singoli Comuni ad una Vallata, in base ai criteri geo-economici e culturali.

Art. 22

Descrizione del territorio

1. Il perimetro di ciascuna Vallata sarà delimitato con apposita corografia in scala 1:10.000 da approvarsi dall'Assemblea generale.

Art. 23

Assemblea di Vallata

1. I rappresentanti dei Comuni di ogni Vallata costituiscono l'Assemblea di Vallata. Essa elegge nel proprio seno un Presidente che la convoca e la presiede, e che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo del Consorzio, con la carica di Vice Presidente del Consorzio. Quando la carica di Presidente si rende vacante, la convocazione dell'Assemblea della

Vallata per l'elezione del suo successore, è disposta dal consigliere più anziano per età della Vallata stessa che la presiede.

Art. 24

Competenze dell'Assemblea di Vallata

1. La Vallata, il suo Presidente e i consiglieri che la rappresentano in Consiglio Direttivo raccolgono le istanze delle comunità che rappresentano, provvedendo alla loro istruzione per portarle a conoscenza del Consiglio Direttivo.

2. Spetta all'Assemblea di Vallata:

- a. La designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina in seno al Consiglio Direttivo in base agli art. 7 e 10 del presente statuto;
- b. L'elezione del Presidente di Vallata;
- c. L'approvazione del piano predisposto dal Consiglio Direttivo per l'impiego dei fondi attribuiti alla Vallata;
- d. La formulazione di eventuali proposte che interessano la Vallata e il funzionamento del Consorzio;
- e. Su incarico dell'Assemblea generale o del Consiglio Direttivo oltre che per propria iniziativa, svolgere il lavoro preparatorio di indagine, di accertamento e di proposta della ripartizione tra le Vallate dell'ammontare del sovracane disponibile, nonché della costituzione ed eventuale modificazione del patrimonio consorziale;
- f. L'iniziativa e la proposta sulle materie di competenza dell'Assemblea generale con particolare riferimento alle lettere m., o. e p. dell'articolo 7.

Art. 25

Convocazione dell'Assemblea di Vallata

1. L'Assemblea di Vallata è convocata dal proprio Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea di Vallata può inoltre essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo del Consorzio, nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con indicazione degli specifici argomenti.

2. Al Presidente del Consorzio deve essere fatto pervenire copia dell'avviso di convocazione della Assemblea di Vallata almeno cinque giorni prima della riunione.

3. All'Assemblea di Vallata interviene di diritto il Presidente del Consorzio e funge da Segretario della stessa il Direttore del Consorzio. L'Assemblea di Vallata potrà, con proprio regolamento e nel rispetto del presente Statuto, definire termini e modalità per la nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi consorziali.

TITOLO V

Norme generali CAPO I

Criteri direttivi per la ripartizione dei fondi e la compilazione del programma dei lavori e degli investimenti.

Art. 26

Piani di Vallata

1. Il fondo di cui all'art. 1, 14° comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene impiegato, previa detrazione delle spese previste per il funzionamento del Consorzio, nelle singole Vallate, in proporzione al danno economico ad esse derivato dalla presenza degli impianti idroelettrici, ed al bisogno delle popolazioni di esse.

2. La ripartizione del Fondo, di cui al precedente comma, deliberata dall'Assemblea, a termini dell'art. 7, lett. f), all'inizio di ogni quinquennio, ha validità per tutto il quinquennio di riferimento.

3. L'Assemblea generale provvede, coi criteri indicati al comma 1 e con altri che possono essere suggeriti dall'esperienza, a ripartire il fondo disponibile in modo da assicurare a ciascuna Vallata una percentuale corrispondente ai proventi derivabili dagli impianti in essa esistenti, ai danni da questi provocati, ed ai bisogni delle popolazioni.

4. Con apposito Regolamento vengono adottati i criteri e le modalità per l'impiego e l'erogazione del sovracanone ai Comuni consorziati. I fondi disponibili vengono impiegati in particolare nei seguenti modi:

- a. Interventi sotto forma di mutui e di trasferimenti, anche mediante la costituzione ed utilizzazione di fondi di rotazione, per il finanziamento di opere pubbliche la cui realizzazione concorra allo sviluppo economico-sociale della popolazione;
 - b. interventi sotto forma di contributo in conto capitale per iniziativa di pubblica utilità e/o di interesse sociale;
 - c. interventi sotto forma di mutuo o di contributo per il riscatto anticipato del debito residuo per mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche che non abbiano già beneficiato di interventi da parte del Consorzio;
 - c.bis interventi sotto forma di contributo o di trasferimento di quota parte del sovracanone a parziale copertura degli oneri gestionali dei servizi comunali per i settori dell'assistenza, istruzione, cultura, sport e tempo libero, acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, viabilità e dei servizi cimiteriali;
 - d. interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative dei Comuni nel settore culturale, ricreativo, socio-assistenziale, sociale e sportivo di interesse della comunità locale.
5. Sulla base delle residue disponibilità di bilancio, il Consorzio opera con riferimento agli interventi di cui all'articolo 29.

Art. 27

Utilizzo dei fondi

1. Nella compilazione dei programmi dei lavori e degli investimenti si devono perseguire le seguenti finalità:
 - a. Esecuzione di lavori e di investimenti nelle Vallate dove sono state eseguite opere collegate alla realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica con particolare riguardo ai danni derivanti dalle opere di derivazione dai corsi d'acqua;

- b. Esecuzione di lavori e di investimenti dove si manifestino particolari bisogni economici collegati alla realizzazione di progetti e di programmi per la promozione dello sviluppo socio-economico delle Vallate compresa la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. I programmi dei lavori, delle attività e dei relativi investimenti non possono avere una scadenza superiore a quella di permanenza in carica del Consiglio Direttivo.

3. Faranno eccezione ed hanno durata pari a quella dell'operazione cui si riferiscono:

- a. la concessione di mutui diretti da parte del Consorzio;
- b. la concessione di contributi per il pagamento di rate passive per mutui assunti dai Comuni consorziati con Istituti di Credito;
- c. l'assunzione di mutui presso Istituti di Credito;
- d. la concessione di fidejussioni a favore dei Comuni consorziati.

CAPO II

Partecipazioni ed interventi

Art. 28

Partecipazioni del Consorzio

1. Il Consorzio può anche promuovere la costituzione od aderire ad una eventuale federazione di Consorzi nazionali, regionali e provinciali di Comuni compresi nei bacini imbriferi montani, come pure può anche promuovere la costituzione o partecipare ad uffici interconsorziali per assicurare unità di difesa degli interessi dei Comuni associati ed unità organica razionale di funzionamento dei Consorzi.

2. Il Consorzio può partecipare a qualsiasi tipo di società di capitali la cui attività concorra a realizzare il progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale anche attraverso la realizzazione e/o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di impianti a rete per la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili nel territorio dei Comuni consorziati o la prestazione di servizi

specifici e/o la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo complessivo delle comunità locali.

Art. 29

Interventi Economici: Principi

1. Il Consorzio, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dai regolamenti nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

TITOLO VI

Della fornitura di energia elettrica

Art. 30

Consorzio soggetto elettrico

1. A norma dell'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni, il Consorzio ha la facoltà di chiedere la fornitura diretta di energia elettrica e di curarne la distribuzione secondo l'interesse delle singole zone, oppure la commercializzazione della stessa, come da disposizioni legislative vigenti.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Rinvio

1. Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni e per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano per analogia ed in quanto compatibili le norme e le disposizioni in vigore, nonché quelle contenute nella legislazione regionale e provinciale vigente e

successive modificazioni, in materia di ordinamento dei Comuni.

Art. 32

Differimento dell'applicazione

1. Le disposizioni di cui all'ultimo Comma dell'articolo 4 trovano applicazione a partire dalle nomine che seguiranno le elezioni comunali dell'anno 2010.

2. Il secondo comma dell'art. 12 trova invece immediata applicazione ad esecutività intervenuta della deliberazione assembleare di approvazione del presente statuto.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera c bis) dell'art. 26 già a partire dal piano quinquennale 2011-2015, il Consiglio Direttivo è autorizzato a derogare alle disposizioni regolamentarie vigenti per quanto concerne l'utilizzo del sovracanone fino all'adozione da parte dell'Assemblea Generale del nuovo regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 6 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.